

Codice A1814A

D.D. 1 agosto 2018, n. 2335

L.R. n. 45/1989. Autorizzazione per realizzazione di cantina vitivinicola a servizio dell'Azienda Agricola "Vigneti Repetto", nei Comuni di Sarezzano e Villaromagnano (AL), localita' "Collina di Mongualdone". Richiedente: Repetto Gian Paolo.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di autorizzare, ai sensi della L.R. n. 45/1989, il sig. Repetto Gian Paolo ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie alla conservazione ed al completamento del progetto in oggetto, nei comuni di Sarezzano e Villaromagnano, loc. "Collina di Mongualdone" (AL), in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie modificata/trasformata di circa 22.126,00 mq. non boscati, per un volume totale (scavi e riporti) di circa 37.610,00 mc. sui terreni correttamente individuati nelle specifiche planimetrie allegate alla documentazione, rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - 1) i movimenti di terra necessari per la realizzazione dei lavori dovranno essere limitati allo stretto necessario e comunque non superiori a quanto previsto in progetto.
 - 2) I lavori dovranno essere realizzati a regola d'arte e in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi e dei riporti, in accordo con i disposti del D.M. 17/01/18; nel caso di accertata instabilità, sarà necessario provvedere con idonee opere di consolidamento provvisori o definitive.
 - 3) Gli scavi, anche se provvisori e di cantiere dovranno essere realizzati secondo un profilo di stabilità ai sensi del D.M. 17/01/2018 o opportunamente armati; durante le operazioni di scavo si dovrà procedere con cautela, onde evitare che si generino condizioni di dissesto al contesto; si dovrà porre in essere tutti gli accorgimenti necessari ad evitare la compromissione dell'equilibrio geomorfologico dell'area oggetto degli interventi; dovranno inoltre essere presi opportuni provvedimenti al fine di garantire la sicurezza delle maestranze operanti nelle aree di cantiere, in particolare nel caso di eventi meteorici intensi e/o prolungati.
 - 4) Il terreno di risulta dovrà essere sistemato in modo stabile oppure smaltito o riutilizzato nel rispetto dei disposti del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 - 5) Le operazioni di riporto dovranno essere eseguite per strati successivi ben compattati in modo da garantire un sufficiente costipamento del terreno; il piano d'appoggio del materiale riportato dovrà essere preliminarmente scarificato al fine di evitare fenomeni di scivolamento.
 - 6) Le scarpate finali risultanti dai lavori di movimentazione del terreno dovranno essere realizzate con un profilo di sicura stabilità ai sensi del D.M. 17/01/18, con inclinazioni non superiori a 45 gradi; a fine lavori le stesse dovranno essere immediatamente inerbite e, ove possibile, piantumate con essenze arbustive.
 - 7) Le fondazioni del fabbricato e dei muri di sostegno dovranno essere attestate su un substrato dotato di caratteristiche di resistenza compatibili con lo stato di tensione indotto nel terreno. Dovrà essere verificato il corretto dimensionamento di tali opere, sulla base della stratigrafia e dei parametri geotecnici dei terreni.
 - 8) I muri di sostegno dovranno essere provvisti di drenaggio a tergo da realizzare mediante un setto di materiale granulare e di idonei dispositivi di scarico delle acque, con recapito nella rete di scolo superficiale.

- 9) In tutta l'area interessata dai lavori, dovrà essere eseguita un'accurata regimazione delle acque superficiali in modo da impedire la loro permeazione nel terreno, il formarsi di pericolosi ristagni ed il ruscellamento incontrollato delle stesse.
- 10) Le opere di regimazione idrica dovranno essere sottoposte a manutenzione periodica al fine di assicurarne la funzionalità nel tempo.
- 11) Gli scarti di lavorazione derivanti dal taglio degli esemplari arborei e dall'estirpo delle ceppaie dovranno essere posizionati in idonee porzioni di terreno, tali da non interferire con il regolare deflusso delle acque meteoriche.
- 12) Dovranno essere rispettate tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nella relazione geologico tecnica allegata al progetto.
- 13) Eventuali varianti agli interventi in progetto, dovranno ottenere l'autorizzazione preventiva dal Settore scrivente.
- 14) Nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante.
- 15) Dovranno essere comunicate: le date di inizio e fine lavori al Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria e al Settore scrivente; alla comunicazione di termine lavori che dovrà pervenire entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione, dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.
- 16) L'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto; spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantire piena efficienza al sistema, previa autorizzazione di questo Settore in caso in cui risulti necessario realizzare nuovi manufatti (aperture di piste, sbancamenti/riprofilature per formare piazzole, ecc), per eseguire i lavori di manutenzione, anche quando questi assumono carattere temporaneo.
- 17) Questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n. 45/1989 e la presentazione della domanda di sanatoria per valutare la compatibilità tra l'eseguito in difformità e le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

- di stabilire che la presente autorizzazione ha validità di trentasei mesi e che i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Qualora nei successivi 60 giorni non sia pervenuta la comunicazione di fine lavori di cui al punto 15) si procederà ad un accertamento d'ufficio;

- di dare atto che ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. 45/1989 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è soggetto al versamento, prima dell'inizio dei lavori, del deposito cauzionale di euro 4.425,20 e del corrispettivo del rimboschimento di euro 4.799,13.

I versamenti potranno essere effettuati con le seguenti modalità:

- tramite fideiussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte, Piazza Castello 165, Torino (modalità possibile soltanto per il deposito cauzionale);
- direttamente presso la Tesoreria della Regione Piemonte, Via Bellezia 2, Torino;
- mediante versamento sul c/c postale n. 10364107 intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte", *indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi della legge, il numero e la data della presente Determinazione Dirigenziale;*
- mediante bonifico bancario sul c/c bancario n. 40777516 di UNICREDIT BANCA intestato a Tesoreria della Regione Piemonte" – Codice IBAN: IT 91 S 02008 01033 000040777516,

indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi della legge, il numero e la data della presente Determinazione Dirigenziale.

Qualora si scegliesse la medesima modalità, i due versamenti dovranno essere effettuati distintamente e indicando per ciascuno di essi in modo chiaro la causale.

L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, previsti per la realizzazione delle opere; l'autorizzazione inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Roberto Crivelli

I FUNZIONARI ESTENSORI

dott.ssa Grazia Pastorini

dott. Marco Campana

Visto di controllo ai sensi del PTPC

2018/2020 – Misura 8.2.3

IL DIRETTORE

Luigi Robino